

**DELIBERA N. 341/10/CONS**  
**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ JET S.R.L. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE “STUDIO 100 TV”)**  
**PER LA VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ARTICOLO 5, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2008, N. 9 E DELL’ARTICOLO 3, COMMA 8, DEL REGOLAMENTO ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 405/09/CONS E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

**L’AUTORITÀ**

NELLA sua riunione del Consiglio dell’8 luglio 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997, in particolare l’articolo 1, comma 31;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante “*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 1° febbraio 2008, n. 27, ed in particolare l’articolo 5, commi 2 e 8;

VISTO il decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, recante “*Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, in particolare l’art. 5;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTA la propria delibera n. 405/09/CONS recante “*Adozione del regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 18 agosto 2009, n. 190 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare gli articoli 3, comma 8, e 8, comma 3;

VISTA la propria delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 148 del 26 giugno 2008 recante “*Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 recante la “Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”*”;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta*

*Ufficiale* della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'articolo 5;

VISTO l'atto di contestazione in data 4 maggio 2010 n. 07/10/DICAM/UDIS – PROC. 07/ML della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità, notificato in data 8 maggio 2010, con il quale è stata contestata alla società Jet S.r.l., esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “Studio 100 TV” - a seguito di diffida della Lega Nazionale Professionisti (n. prot. 93971 del 21 dicembre 2009) - la violazione del combinato disposto dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 e dell'articolo 3, comma 8, del regolamento allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni, per aver trasmesso, durante il programma “*Speciale Sport Stadio*” andato in onda in diretta in data 21 novembre 2009, dalle ore 15.22 circa alle ore 17.26 circa, le cronache alternate degli incontri calcistici Gallipoli – Mantova e Brescia – Lecce effettuate, rispettivamente, dai conduttori Roberto Cataldi e Liberato Casole, i quali, dopo la presentazione degli eventi, hanno descritto in tempo reale la rispettiva partita, alternandosi, dal fischio di inizio a quello di conclusione. Nel corso della cronaca della partita Gallipoli – Mantova sono stati inquadrati solo gli spalti dello stadio; durante la cronaca della partita Brescia – Lecce non è comparsa alcuna immagine della partita, ma solo la locandina dell'evento come sfondo alla cronaca audio;

SENTITA la società Jet S.r.l. in audizione in data 22 giugno 2010 precisamente nel corso della quale ha rappresentato che quanto trasmesso dall'emittente Studio 100 Tv risponde al diritto di cronaca di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 9/2008, e in particolar modo, che trattasi di mera comunicazione al pubblico anche in tempo reale della notizia inerente l'aggiornamento sportivo adeguatamente intervallato. La Società chiede pertanto l'archiviazione del procedimento e, in via subordinata, l'applicazione in via estensiva alla violazione del regolamenti dell'Autorità in materia di cronaca sportiva audiovisiva, del combinato disposto dei commi 1 e 5 dell'art. 51 del decreto legislativo del 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”, i quali prevedono la riduzione a un decimo delle sanzioni irrogabili agli esercenti della diffusione radiofonica e audiovisiva per la violazione degli obblighi in materia di programmazione, pubblicità e contenuti radiotelevisivi;

RITENUTE inadeguate le giustificazioni fornite dalla società Jet S.r.l., in quanto la disposizione di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 9/2008 consente la comunicazione al pubblico, scritta o sonora, anche in tempo reale, della sola notizia del risultato sportivo e dei suoi aggiornamenti ad intervalli di tempo non inferiori a dieci minuti come previsto dall'articolo 3, comma 8, del Regolamento allegato alla delibera n. 405/09/CONS, mentre nel caso di specie si è trattato di una trasmissione in diretta televisiva delle cronache alternate descrittive di due partite di calcio per l'intera durata delle stesse.

Con riferimento alla domanda avanzata in via subordinata, non appare assecondabile la richiesta della società in ordine all'applicazione al caso di specie del diverso (e più

favorevole) regime sanzionatorio di cui al combinato disposto dei commi 1 e 5 dell'articolo 51 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, posto che il decreto legislativo n. 9/2008, oltre ad essere norma temporalmente successiva, si pone in un rapporto di specialità rispetto al Testo unico. Infatti, mentre quest'ultimo reca la disciplina generale ed organica del settore radiotelevisivo, il decreto legislativo in parola, nel regolamentare la titolarità e la commercializzazione dei diritti radiotelevisivi in ambito sportivo, fissa una disciplina *ad hoc* per il diritto di cronaca sportiva audiovisiva e radiofonica rispetto alla quale il legislatore ha valutato non sussistere le circostanze atte a giustificare la previsione di un regime di favor per l'emittenza locale;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, *“L'esercizio del diritto di cronaca non può pregiudicare lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi da parte dei soggetti assegnatari dei diritti medesimi, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dell'organizzatore della competizione e dell'organizzatore dell'evento. Non pregiudica comunque lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi la comunicazione al pubblico, scritta o sonora, anche in tempo reale, della sola notizia del risultato sportivo e dei suoi aggiornamenti, adeguatamente intervallati”*;

CONSIDERATO, inoltre, che l'articolo 3, comma 8, del Regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva, allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modificazioni ed integrazioni, dispone che *“Non pregiudica lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi la comunicazione al pubblico, scritta o sonora, anche in tempo reale, della sola notizia del risultato sportivo. Gli aggiornamenti del risultato sportivo sono forniti di norma con intervalli di tempo non inferiori a 10 minuti”*;

RILEVATO che l'emittente in questione in data 21 novembre 2009 ha trasmesso dalle ore 15.22 circa alle ore 17.26 circa in diretta televisiva, nel corso del programma *“Speciale Sport Stadio”*, cronache alternate descrittive degli incontri calcistici Gallipoli – Mantova e Brescia – Lecce per l'intera durata degli stessi;

RILEVATA, per l'effetto, la violazione, in data 21 novembre 2009, tra le ore 15.22 circa e le ore 17.26 circa del combinato disposto dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 e dell'articolo 3, comma 8, del Regolamento in materia di cronaca sportiva audiovisiva di cui alla delibera n. 405/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14), a euro 258.228,45 (duecentocinquantomiladuecentoventotto/45) ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge del 31 luglio 1997, n. 249;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la contestata violazione nella misura pari al minimo edittale in relazione ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione: la gravità del comportamento posto in essere dalla società Jet S.r.l. deve ritenersi poco elevata, in considerazione del ridotto bacino d'utenza che comporta una minore incisività della violazione;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione: la Società non risulta aver posto in essere alcuna attività in tal senso al tempo della violazione;
- con riferimento alla personalità dell'agente: la Società in questione si deve presumere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente: le stesse si devono presumere tali da consentire l'applicazione della sanzione come determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le contestate violazioni nella misura di euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14) per la violazione rilevata in data 21 novembre 2009;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

#### **ORDINA**

alla società Jet S.r.l. con sede legale in Contrada Feliciolla - 74010 – Statte (TA), esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “*Studio 100 TV*”, di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14);

#### **INGIUNGE**

alla citata Società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 341/10/CONS”, entro **trenta** giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni **dieci** dal versamento dovrà essere inviata a quest'Autorità, in originale o in copia autenticata, quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento “Delibera n. 341/10/CONS”.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 8 luglio 2010

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola